

Per rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, dal **3.11.2014** è obbligatorio comunicare agli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) i **dati degli intestatari temporanei dei veicoli e cioè dei soggetti** (diversi dall'intestatario della carta di circolazione) **che hanno la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni naturali e consecutivi**.

La comunicazione dei dati dell'intestatario **temporaneo**:

- è **obbligatoria** per tutti gli **atti posti in essere dal 3.11.2014** (quindi, determinati o stipulati da tale data) mentre è **facoltativa** per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014.

- deve essere effettuata **entro 30 giorni naturali e consecutivi calcolati dalla data dell'atto**; spetta all'**utilizzatore del veicolo** ma può essere effettuata anche dal proprietario, dal locatore (nel caso del noleggio senza conducente), dall'acquirente, dal locatario (nel caso del leasing), ecc. su delega dell'utilizzatore (colui che dispone del veicolo per più di 30 giorni).

L'UMC rilascia un **tagliando da apporre sulla carta di circolazione** oppure di un **attestazione di avvenuta annotazione nel ANV** (Archivio nazionale dei veicoli) presso il CED "Motorizzazione" a seconda del caso.

La nuova procedura riguarda **autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (compresi quelli inferiori a 3,5 t)** utilizzati da soggetti diversi dall'intestatario che hanno la temporanea disponibilità del veicolo (per periodi superiori a 30 giorni) a titolo di comodato, comodato di veicoli aziendali, custodia giudiziale con facoltà d'uso, locazione senza conducente, locazione senza conducente da destinare ai servizi di Polizia Stradale con targa "Polizia Locale", di erede nel caso di persone decedute, ecc.

Non si applica, al momento, ai veicoli in disponibilità di **soggetti che effettuano attività di autotrasporto** sulla base di iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori, muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o di autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e noleggio con conducente); per tali veicoli verranno emanate apposite disposizioni.

COMODATO IN GENERALE

Il comodato, chiamato comunemente "prestito", può avvenire sia per iscritto sia verbalmente. Per sua natura, è gratuito o al massimo con corresponsione delle spese per il mantenimento del veicolo.

- la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto**;

- **non sono tenuti** alla comunicazione i **componenti del nucleo familiare purché conviventi**;

- la domanda deve essere presentata unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario e fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante; occorre anche una dichiarazione di assenso del locatore (nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing) o del venditore (nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio);

- l'UMC emette un **tagliando da apporre sulla carta di circolazione**.

COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI

Nel caso invece del **comodato di veicoli aziendali** (sia di proprietà sia in locazione):

- la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto**;

- la domanda deve essere presentata unitamente ad apposito modello di dichiarazione predisposto dal MIT;

- l'UMC emette una **attestazione di avvenuta annotazione nel ANV**; l'attestazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo durante la circolazione;

- **non è necessaria la comunicazione** nel caso di **fringe-benefit** (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze private), **utilizzo promiscuo di veicoli aziendali** (veicoli utilizzati per attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o l'abitazione o nel tempo libero), **utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti**;

- è necessaria la comunicazione sia nel caso di **dipendenti** che nel caso dei **soci, di amministratori e di collaboratori dell'Azienda**; nel caso di veicoli intestati all'imprenditore individuale l'UMC rilascia l'attestazione di avvenuto aggiornamento se il bene è strumentale mentre emette il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione se il bene è personale;

- **alla scadenza del comodato non occorre alcuna comunicazione** in quanto il veicolo rientra implicitamente nella disponibilità del comodante.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Nel caso di **locazione di veicoli senza conducente**:

- la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto**;
- a seguito della domanda (presentata unitamente ai prescritti allegati), l'UMC rilascia un'**attestazione di avvenuta annotazione nel ANV** che non deve essere tenuta a bordo del veicolo durante la circolazione;
- **decorso il termine contrattuale**, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a diversa comunicazione del locatore che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o che è in disponibilità di altro locatario.

VEICOLI DI PERSONE DECEDUTE

Nel caso di **veicolo intestato a persona deceduta**, nelle more dell'acquisizione della titolarità dei beni in capo agli **eredi**, **se il veicolo viene utilizzato da uno di questi** per un periodo superiore a 30 giorni:

- la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del decesso della persona deceduta**;
- la richiesta deve essere avanzata unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'utilizzatore dichiara la propria qualità di erede dell'intestatario deceduto, con indicazione del luogo e della data del decesso, e la circostanza che la relativa procedura di successione non si è ancora conclusa e fotocopia di un documento di riconoscimento;
- l'UMC emette un **tagliando da apporre sulla carta di circolazione**.

TRUST

Le nuove procedure si applicano anche all'istituto del **"trust"** (la cui rilevanza giuridica nell'ambito del ordinamento nazionale è stata riconosciuta con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985).

VARIAZIONI DENOMINAZIONE E TOPONOMASTICA

La nuova procedura consente l'emissione di un tagliando di aggiornamento anche nel caso di **variazione della sede di imprese che svolgono attività di locazione senza conducente**.

Deve essere effettuata **specificazione comunicazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'atto di variazione dei dati dell'intestatario** anche nel caso di:

- **variazione della denominazione dell'ente intestatario nel caso di mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario** della carta di circolazione anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e che non necessitino, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel PRA;
- **variazione delle generalità della persona fisica intestataria del veicolo** (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita oppure per variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza; nel caso invece di variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di Comuni e di Province o istituzioni di nuovi Comuni o nuove Province), il CED aggiorna d'ufficio su comunicazione dell'Ente locale interessato.

Gli **obblighi di comunicazione** relativi alla variazione dei dati dell'intestatario e all'intestazione temporanea per un periodo superiore a 30 giorni possono essere assolti rivolgendosi sia agli UMC sia agli **studi di consulenza automobilistica appositamente autorizzati** dal competente UMC.

Le **sanzioni** (705 euro e ritiro della carta di circolazione che verrà inviata all'UMC per l'adempimento omesso) **si applicano dal 3 dicembre 2014** (30 giorni successivi all'inizio dell'obbligo): **stante la complessità della materia e l'elevato importo della sanzione si consiglia agli operatori di vigilanza su strada, in caso di dubbio, di acquisire maggiori informazioni, in particolare dal soggetto cui è intestata la carta di circolazione.**

(v. circolare 10.7.2014, n. 15513 e circolare 27.10.2014, n. 23743. Modificato per revisione generale)